

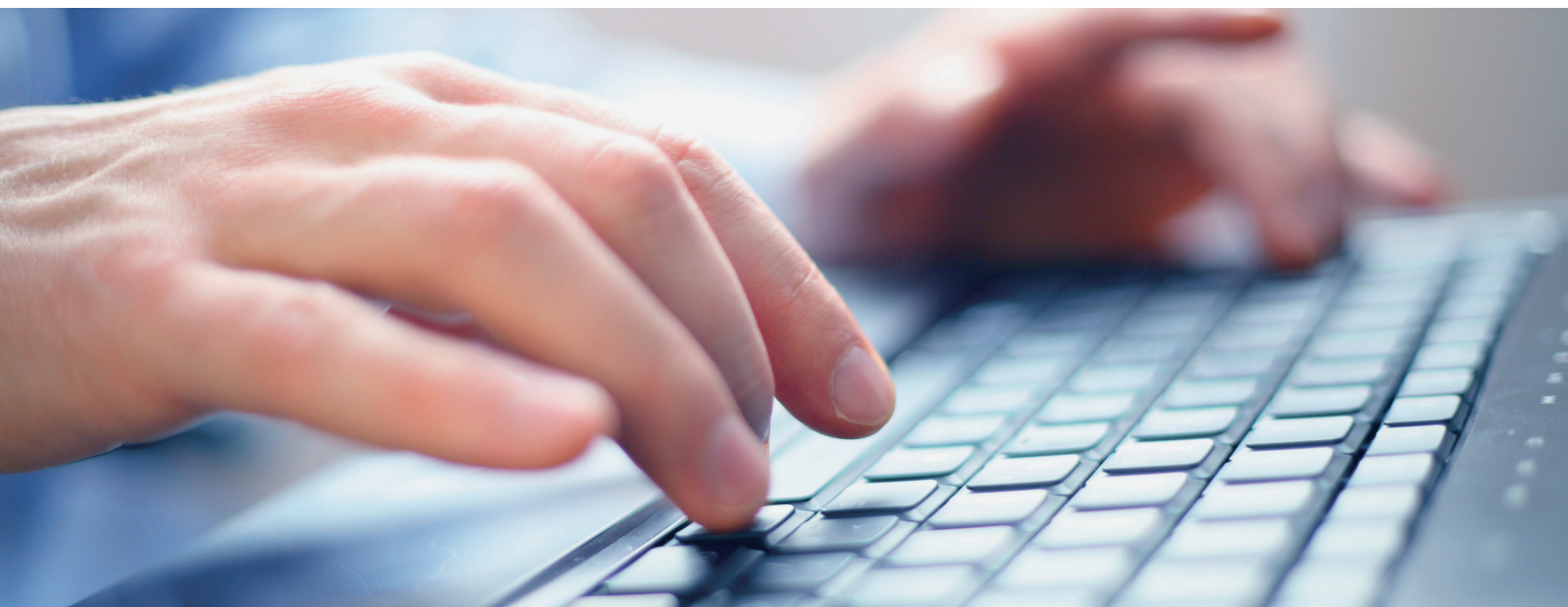
Perfezione nel movimento



The Royal League nella ventilazione, nei controlli e nella tecnologia degli azionamenti

Termini e condizioni generali di acquisto

Dicembre 2023



Contenuto

§ 1	Generalità – Applicazione	3
§ 2	Ordini	3
§ 3	Prezzi, spedizione, imballaggio, trasporto internazionale, controllo del commercio internazionale	3
§ 4	Controllo delle esportazioni e Clienti, Dichiarazioni dei fornitori, Certificati di origine	5
§ 5	Obblighi di informazione sui minerali provenienti da zone di conflitto	5
§ 6	Fatturazione e pagamenti	6
§ 7	Date di consegna, Ritardi nelle consegne, Cause di forza maggiore	6
§ 8	Responsabilità per difetti e garanzie, Aspetti relativi ai concessionari	6
§ 9	Qualità, Responsabilità del prodotto	7
§ 10	Diritti di proprietà	8
§ 11	Responsabilità sociale e tutela dell'ambiente, Rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali da parte dei Fornitori, Business Partner Code of Conduct	8
§ 12	Disposizioni finali	9

Termini e condizioni generali di acquisto ZIEHL-ABEGG Italia S.r.l.

§ 1 Generalità – Applicazione

1. Si applicano solo i nostri Termini e Condizioni Generali di Acquisto. I termini e le condizioni del Fornitore (di seguito denominato anche il Venditore o il Contrante) che siano contrari o differiscano dai nostri Termini e condizioni di acquisto non saranno riconosciuti da ZIEHL-ABEGG (di seguito denominato anche l'Acquirente o il Cliente) a meno che ZIEHL-ABEGG non abbia esplicitamente acconsentito per iscritto alla loro applicazione.
I Termini e le Condizioni di Acquisto di Ziehl Abegg si applicheranno anche quando la consegna del Fornitore venga accettata senza riserve da ZIEHL-ABEGG, essendo questa a conoscenza dei termini e delle condizioni del Fornitore che siano contrari o differenti dai nostri stessi Termini e Condizioni di Acquisto.
2. I Termini e le Condizioni di Acquisto si applicheranno anche a tutte le future operazioni con il Fornitore.
3. I Termini e le Condizioni di Acquisto si applicano esclusivamente nei confronti degli imprenditori come definiti nell'art. 2082 del Codice Civile italiano (di seguito "C.C.").

§ 2 Ordini

1. Gli Ordini sono validi solo se presentati in forma scritta via fax o e-mail.
Ogni ordine presentato deve essere confermato da una conferma d'ordine emessa dal Fornitore, tranne quando vi sia un accordo esplicito sulla rinuncia al requisito della conferma degli ordini. Se non riceverà la suddetta conferma d'ordine entro quattordici (14) giorni dalla data dell'ordinazione, ZIEHL-ABEGG si riserva il diritto di annullare l'ordine senza obblighi.
2. Tutti i diritti di proprietà e di copyright relativi a figure, disegni, calcoli e altri documenti restano di ZIEHL-ABEGG e gli stessi non possono essere resi accessibili da parte di terzi senza il nostro consenso esplicito, ma potranno essere esclusivamente utilizzati per la produzione in base ai nostri ordini e, una volta evaso l'ordine, devono essere automaticamente restituiti a ZIEHL-ABEGG. Inoltre, tutte le figure, i disegni, i calcoli e gli altri documenti di ZIEHL-ABEGG devono essere tenuti segreti e non accessibili da parte di terzi e ogni diritto alla riserva di proprietà su tale documentazione deve essere escluso in qualsiasi caso.

3. Tutti i preventivi presentati dal Fornitore e le relative attività finalizzate alla presentazione degli stessi si intendono gratuiti.
4. Il Fornitore è tenuto ad assicurare la riservatezza di tutti i segreti commerciali e industriali di ZIEHL-ABEGG, che comprendono anche tutti i documenti messi a disposizione del Fornitore, in aggiunta alle altre informazioni che costituiscano l'argomento della comunicazione. L'obbligo di riservatezza continua a valere anche dopo la scadenza del presente contratto. Lo stesso impegno deve essere richiesto per iscritto a tutti i subfornitori e subappaltatori. Se il Fornitore constata che un'informazione riservata è stata acquisita da un soggetto non autorizzato o che un documento riservato è irrintracciabile, ne deve informare immediatamente ZIEHL-ABEGG per iscritto. Il Fornitore è tenuto analogamente a trattare come riservata la stipula del contratto stesso, i cui riferimenti possono essere divulgati solo previo nostro consenso scritto.
5. E' in facoltà di ZIEHL-ABEGG di richiedere che siano apportate modifiche all'oggetto della consegna successivamente alla conclusione del contratto, qualora il Fornitore possa ragionevolmente aspettarsi questo. In caso di modifica al contratto così apportata si dovranno debitamente considerare le conseguenze per entrambe le parti, soprattutto per quanto riguarda eventuali costi aggiuntivi o ridotti ed anche le date di consegna.

§ 3 Prezzi, spedizione, imballaggio, trasporto internazionale, controllo del commercio internazionale

1. I prezzi concordati sono fissi ed escludono qualsiasi ulteriore richiesta. Quando i prezzi non sono specificati nell'ordine di acquisto, essi devono essere indicati nella conferma d'ordine con effetto vincolante. In tal caso, il contratto non entrerà in vigore fino a che non avremo dato il nostro consenso scritto ai prezzi.
2. I prezzi si intendono comprensivi dei costi per l'imballaggio e per il trasporto all'indirizzo di inoltro che specificheremo noi stessi o nel luogo di utilizzo, ed anche i costi per lo sdoganamento/le formalità doganali. La consegna deve essere effettuata secondo i termini Incoterms® 2010 Delivered Duty Paid (DDP, ovvero reso sdoganato).

3. Il nostro numero d'ordine deve essere riportato sulle bolle di spedizione, sulle lettere di vettura, sulle fatture e su tutta la corrispondenza con noi scambiata. ZIEHL-ABEGG sarà in grado di lavorare solo le fatture che contengano il numero di ordine, come specificato nel nostro ordine, insieme a tutte le altre informazioni esplicitamente richieste. Il Fornitore è ritenuto responsabile per tutte le conseguenze del mancato rispetto di questo obbligo, a meno che non sia in grado di provare che la responsabilità non è sua.
4. ZIEHL-ABEGG è tenuta ad accettare solo la consegna delle quantità o dei numeri di pezzi ordinati dalla società per un orario di consegna specifico. Le consegne superiori o inferiori alla quantità specificata sono permesse solo se preventivamente concordare con noi per iscritto.
5. La spedizione della merce avverrà a rischio e pericolo del Fornitore. Non si applica l'art. 1510, comma 2, del cc. Il rischio di eventuale deterioramento, compreso il deperimento accidentale, resta dunque a carico del Fornitore fino alla consegna all'indirizzo di inoltro o all'ufficio di inoltro da noi desiderato. Per quanto riguarda il luogo della prestazione si applica il paragrafo 12, punto 2, dei presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto.
6. L'obbligo del Fornitore di riportare indietro l'imballaggio è regolato dalle disposizioni di legge. Le merci devono essere imballate in modo tale da evitare il danneggiamento durante il transito. I materiali da imballaggio devono essere usati solo nella misura in cui siano utili a tal fine. È ammesso solo l'utilizzo di materiali da imballaggio e di riempimento ecologicamente sostenibili che non impediscano il riciclaggio. Se, in via eccezionale, gli imballaggi vengano addebitati separatamente a ZIEHL-ABEGG, la società avrà il diritto di restituirli con trasporto prepagato dietro rimborso, nell'ambito dei singoli accordi negoziati con il Fornitore.
7. Ad ogni spedizione deve essere acclusa una bolla di accompagnamento, che deve contenere i seguenti dati: la quantità totale della consegna e tutti i dati indicati nell'ordine, segnatamente il numero dell'ordine, l'articolo e l'esatto punto di scarico. La consegna della merce deve essere etichettata come segue: spedizione totale di tutti i colli per bolla di accompagnamento; singolo collo (ad es. pallet, involucro, contenitore, scatola grande, ecc.); contenitore (busta, rotolo, plico, ecc.) etichettato con la quantità e numero del disegno secondo le specifiche tecniche. Per ulteriori informazioni, scaricare i relativi documenti dal sito <http://www.ziehl-abegg.com/.....>
.....
8. Se le merci vengono trasportate oltre i confini nazionali, il Fornitore è tenuto a fornire alla dogana la fattura necessaria per lo sdoganamento già alla consegna. La fattura deve essere emessa in inglese o nella lingua del paese di destinazione e deve comprendere i seguenti dati: nome e numeri di telefono dei referenti dell'Acquirente e del Rivenditore che sono a conoscenza dell'operazione; ordine/ numero dell'ordine di acquisto dell'Acquirente, fattura dell'Acquirente con voci dell'ordine di acquisto, codice di rilascio (con accordi di massima), numeri dei singoli componenti e descrizione dettagliata delle merci; prezzo di acquisto per articolo riportato nella valuta applicabile all'operazione; quantità; termini INCOTERM o Incoterms®2010 e luogo designato, oltre al paese di origine e al numero di tariffa doganale delle merci. Inoltre, tutte le merci e i servizi prestati dall'Acquirente al Venditore per la produzione delle merci che non sono inclusi nel prezzo di acquisto devono essere indicati separatamente in fattura (ad es. materiali, strumenti consegnati, ecc.). Ogni fattura deve anche comprendere il relativo numero dell'ordine o gli altri riferimenti alle merci consegnate ed elencare tutti gli sconti o ribassi offerti sul prezzo base di cui si sia tenuto conto nel calcolo del valore della fattura.
9. Se sono stati presi accordi tra il paese di destinazione al quale vanno consegnate le merci e il paese in cui ha sede il Venditore in merito a trattamenti commerciali o doganali preferenziali („accordo commerciale“), il Venditore è tenuto a collaborare con l'Acquirente per esaminare la possibilità che le merci possano rientrare in programmi speciali che siano vantaggiosi per l'Acquirente e a fornirgli la documentazione necessaria (come il Certificato EUR1, il certificato di origine preferenziale, il FAD, il Certificato di Origine NAFTA o altri certificati di origine) in conformità al relativo programma di trattamento doganale preferenziale (come EEA, Lomé Convention, EU / Partnership mediterranee, GSP, l'accordo di libero scambio commerciale EU-Mexico, NAFTA, ecc.) in modo da permettere alle merci di entrare nel paese di destinazione senza pagare dazi o con trattamento preferenziale. Analogamente, ove esista un accordo commerciale o un programma di trattamento doganale preferenziale che sia applicabile all'ambito di applicazione dell'ordine di acquisto e l'Acquirente lo ritenga vantaggioso per sé in qualsiasi momento durante la sua esecuzione, il Venditore è tenuto ad assistere l'Acquirente nel suo tentativo di ottenere tali benefici, compreso il valore di eventuali compensazioni conseguenti all'ordine di acquisto o all'accordo di compensazione, e il Rivenditore prenderà atto che tali vantaggi e trattamenti preferenziali sono esclusivamente a vantaggio dell'Acquirente. Il Venditore è tenuto ad indennizzare l'Acquirente di ogni costo, sanzione, penale contrattuale o spesa conseguente alla redazione di documentazione in modo inaccurato o dalla mancata tempestiva collaborazione con l'Acquirente. Il Venditore è tenuto ad informare immediatamente l'Acquirente di eventuali errori nella documentazione di cui venga a conoscenza.
10. Qualora si debba osservare la procedura doganale ICS (Import Control System), il Fornitore sarà tenuto a conformarsi, in particolare mettendo tempestivamente a disposizione delle autorità doganali i dati per lo sdoganamento secondo le modalità concordate con la dichiarazione di sicurezza "Entry Summary Dichiarazione" (ENS).



11. Controlli sul Commercio internazionale

Tutte le transazioni accessorie alla consegna devono sempre essere conformi ai requisiti delle rispettive leggi e direttive in vigore sul controllo delle esportazioni.

Il Fornitore è tenuto a rispettare tali requisiti delle rispettive leggi e direttive in vigore sul controllo delle esportazioni anche dopo l'annullamento e oltre se gli obblighi assunti nell'ambito dei rapporti commerciali vengono rispettati o annullati in altro modo.

§ 4 Controllo delle esportazioni e Clienti, Dichiarazioni dei fornitori, Certificati di origine

1. Il Fornitore è tenuto ad informarci di eventuali obblighi di ottenere autorizzazioni per la (ri)esportazione delle proprie merci in conformità alle normative italiane, europee, statunitensi sulle esportazioni e ai regolamenti dei clienti, nonché alle norme sulle esportazioni e sulla dogana del paese di origine delle sue merci nei documenti commerciali. A tal fine, il Fornitore deve fornire le seguenti informazioni almeno nei propri preventivi, conferme d'ordine e fatture per gli articoli delle merci trattate:

- il numero nella lista delle esportazioni secondo il Decreto Legislativo italiano del 9 aprile 2003 e il Regolamento EU 428/2009, e successive modifiche o di voci comparabili degli articoli in elenco di liste pertinenti di esportazione;
- per le merci statunitensi, il numero ECCN (Export Control Classification Number) in conformità alle norme sull'amministrazione delle esportazioni USA "EAR" (US Export Administration Regolamenti);
- l'origine commerciale-politica delle sue merci e dei componenti delle sue merci, comprese tecnologie e software;
- se le merci sono state trasportate negli USA, prodotte o stoccate negli USA o prodotte con l'aiuto di tecnologia statunitense;
- il numero statistico delle merci (codice HS), e
- un referente nella sua azienda per qualsiasi chiarimento o richieste da parte nostra.

Su nostra richiesta, il Fornitore è tenuto ad informarci per iscritto di ogni altro dato commerciale estero relativo alle sue merci e ai loro componenti e ad informarci immediatamente per iscritto (prima della consegna delle merci in questione) di tutte le modifiche a tali dati.

Inoltre, qualora vi fosse una licenza di esportazione, il Fornitore fornirà una copia di quel documento a ZIEHL-ABEGG, indicando tutte le informazioni pertinenti relative alla consegna, comprese eventuali clausole condizionali che ZIEHL-ABEGG sia tenuta a rispettare, come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, in caso di riesportazione. Tutte le informazioni o le clausole condizionali che costituiscono obblighi di ZIEHL-ABEGG possono essere oscurate in quella copia.

2. Dichiarazioni del Fornitore, Preferenza. Parte essenziale dei contratti che sono soggetti alla disciplina dei presenti termini e condizioni di acquisto è l'obbligo di presentare dichiarazioni di consegna a lungo termine per le merci con dichiarazione di proprietà preferibilmente conforme alla versione EC valida al momento della consegna. Il Fornitore deve anche fornire i certificati di origine, oltre a tutti gli altri documenti o dati richiesti dalle specifiche sul commercio con l'estero.

Se le dichiarazioni di consegna a lungo termine si rivelano insufficienti in quanto contengono informazioni scarse o non corrette, il Fornitore è tenuto a fornirci, su richiesta, documenti completi ed esenti da errori confermati dai clienti sull'origine delle merci.

3. Qualora noi o i nostri clienti dovessimo essere accusati da una autorità doganale di aver presentato dichiarazioni di origine errate o se noi o i nostri clienti dovessimo incorrere in altre spese in conseguenza di ciò e l'errore fosse dovuto ad una indicazione errata da parte del Fornitore, quest'ultimo ne sarà completamente responsabile.

4. Il Fornitore è tenuto a richiedere ed ottenere a tempo debito e a proprie spese tutte le licenze pubbliche di esportazione, autorizzazioni, approvazioni e documenti doganali necessari per la consegna in modo da garantire che tutte le merci da consegnare possano essere utilizzate da ZIEHL-ABEGG in conformità all'ordine di acquisto e che tutte le consegne possano essere eseguite entro i tempi previsti.

§ 5 Obblighi di informazione sui minerali provenienti da zone di conflitto

Il Fornitore si impegna a rispettare le rispettive norme della Securities and Exchange Commission (SEC) relative ai minerali provenienti da zone in conflitto. Il Fornitore è tenuto ad informarsi sulle normative da rispettare che sono definite nel regolamento della SEC sui minerali provenienti da zone di conflitto sul sito web della Commissione stessa all'indirizzo <http://www.sec.gov/rules/final.shtml> o <http://www.sec.gov/news/press/2012/2012-163.htm>.

Il Fornitore si atterrà così ai conseguenti obblighi di informazione e alle misure da intraprendere nei nostri confronti con tempestività.

In caso di mancato rispetto del presente requisito o se fornirà informazioni non corrette, il Fornitore sarà tenuto ad indennizzarci da pretese di terzi.

§ 6 Fatturazione e pagamenti

1. Vi preghiamo di inviarci le fatture in formato non cartaceo con i relativi documenti in PDF dopo averli fatti pervenire al seguente indirizzo e-mail: fatturefornitori@ziehl-abegg.it. In alternativa, procederete ad inviare a noi le fatture in un'unica copia su carta bianca in formato DIN A4. Tutte le fatture senza eccezioni devono essere intestate all'indirizzo di fatturazione Via 1 Maggio, 10 - 30031, Dolo. Le fatture inviate via fax non saranno prese in carico. Vi assicurerete che le fatture contengano tutte le informazioni richieste dall'art. 21, comma 2, della Legge IVA (D.P.R. 633/1972), nonché dai nostri ordini, e il numero del fornitore. Le fatture non presentate secondo le presenti indicazioni non faranno decorrere una data di scadenza per il pagamento e saranno considerate ricevute da noi solo una volta che saranno state presentate nel modo corretto. ZIEHL-ABEGG si riserva il diritto, in caso di consegna anticipata, di non effettuare il pagamento fino alla data concordata per il saldo.
2. I pagamenti devono essere effettuati con le abituali modalità commerciali e saranno eseguiti dopo 90 giorni lavorativi dalla fine del mese di data fattura.
3. Se si è concordato di produrre certificati di prove eseguite sui materiali o altri documenti per la fornitura, queste saranno una parte essenziale della consegna e dovranno esserci inviati al più tardi insieme alla fattura.
4. Resteremo titolari di un diritto di compensazione e trattamento nella misura permessa dalle disposizioni di legge.

§ 7 Date di consegna, Ritardi nelle consegne, Cause di forza maggiore

1. Le date di consegna indicate sull'ordine sono vincolanti. L'ora indicata di esecuzione o di consegna viene stabilita in base all'orario in cui la merce deve essere consegnata nel luogo indicato da Ziehl-Abegg.
2. Il Fornitore è tenuto ad informarci immediatamente per iscritto nel caso in cui sorgano circostanze o si vengano a creare situazioni che non gli permettano di rispettare le date di consegna previste. Al tempo stesso il Fornitore dovrà anche indicare la durata probabile del ritardo.
3. In caso di ritardi nelle consegne ci spetteranno tutti i rimborsi di legge. In particolare, ZIEHL-ABEGG avrà il diritto di chiedere un risarcimento in luogo della prestazione se sarà trascorso un periodo di tempo di lunghezza ragionevole senza adempimento. ZIEHL-ABEGG avrà anche il diritto, in caso di inadempimento, di risolvere il contratto a propria discrezione e il rischio di inadempimento da

parte dei subfornitori del Fornitore sarà a carico del Fornitore. Tutti i costi extra sostenuti per spedizioni necessarie per rispettare le date di consegna saranno a carico del Fornitore.

4. In caso di ritardo in una consegna ZIEHL-ABEGG ha il diritto di applicare una penale contrattuale pari allo 0,2% del valore netto totale dell'ordine per giorno lavorativo di ritardo fino ad un massimo dell'8% del valore netto totale dell'ordine. ZIEHL-ABEGG può anche applicare la penale contrattuale senza riserve fino all'emissione della fattura definitiva. Eventuali richieste di risarcimento per mancata prestazione saranno oggetto di compensazione con la penale contrattuale.
5. Il Fornitore avrà il diritto di contestare l'assenza di indicazioni che sarebbero dovute essere precisate da parte nostra la mancanza di disposizioni regolamentative ovvero la violazione di obblighi di cooperazione solo qualora abbia in precedenza segnalato la circostanza per iscritto a ZIEHL-ABEGG Italia Srl ed abbia comunque concesso alla stessa un ragionevole periodo di tempo per adeguarsi.
6. Le cause di forza maggiore e gli scioperi di settore ci esentano dall'obbligo di effettuare la prestazione per la durata del disagio e nella misura della sua evoluzione. ZIEHL-ABEGG è esentata del tutto o in parte dall'obbligo di accettare la consegna o la prestazione ordinata e di conseguenza ha il diritto di rescindere il contratto se la consegna o la prestazione non saranno più utilizzabili in base a considerazioni di ordine economico a causa del ritardo causato dagli eventi di forza maggiore o dallo sciopero di settore.
7. ZIEHL-ABEGG accetterà consegne parziali solo in seguito ad un esplicito accordo scritto a tal fine. In caso siano concordate spedizioni parziali, contestualmente alla consegna il Fornitore indicherà anche la quantità rimanente e la relativa data di successiva consegna.

§ 8 Responsabilità per difetti e garanzie, Aspetti relativi ai concessionari

1. Il Fornitore garantisce che tutte le consegne/prestazioni saranno conformi allo stato dell'arte, alle disposizioni di legge attinenti e a tutte le norme e regolamenti di enti, assicurazioni e associazioni commerciali. Qualora in singoli casi sia necessario derogare a tali disposizioni, il Fornitore deve ottenere il consenso scritto di ZIEHL-ABEGG e comunque il Fornitore resterà responsabile e tenuto ad effettuare quelle consegne/prestazioni, che non saranno né escluse né limitate da questo consenso né da qualsiasi altra approvazione o altra nostra dichiarazione.



Se il Fornitore ha delle riserve sul tipo di esecuzione richiesta da ZIEHL-ABEGG ne deve immediatamente informare ZIEHL-ABEGG per iscritto.

2. Il Fornitore si impegna ad utilizzare, secondo le proprie capacità tecniche e finanziarie, prodotti e procedure ecologiche e sostenibili dal punto di vista ambientale per le proprie consegne di prodotti o prestazioni di servizi, nonché per le forniture o gli eventuali ulteriori servizi resi da terzi. Il Fornitore è responsabile del rispetto delle norme sulla compatibilità ambientale dei prodotti consegnati e dei materiali da imballaggio utilizzati e di tutti i danni che possano essere causati dal mancato rispetto dei propri obblighi di smaltimento. Su nostra richiesta il Fornitore deve emettere un certificato di ispezione per le merci consegnate.
3. Le ispezioni delle merci consegnate non devono essere eseguite dal Cliente alla ricezione. Il Fornitore rinuncia ai propri diritti contemplati dall'art. 1665, comma 4, e dall'art. 1666, comma 2, del C.C.
Il Fornitore garantisce che la propria assicurazione per responsabilità civile accetti la suddetta deroga alle disposizioni di legge sulla responsabilità senza limitare la copertura esistente offerta dalla sua assicurazione per responsabilità civile. Il Fornitore, su richiesta del Cliente, deve fornire immediatamente un certificato a tal fine rilasciato da parte dei propri assicuratori.
4. Ziehl Abegg Italia Srl beneficia di tutte le azioni previste dalla legge per difettosità della merce (anche per danni consequenziali dovuti a difetti); in ogni caso, ZIEHL-ABEGG avrà il diritto, a propria discrezione, di richiedere l'eliminazione dei difetti da parte del Fornitore o la consegna di un nuovo articolo al luogo desiderato ovvero anche nel luogo in cui il prodotto viene utilizzato; ciò vale anche in caso di lavoro a contratto Ziehl Abegg si riserva esplicitamente il diritto di chiedere un risarcimento, segnatamente se in luogo della prestazione.
5. Se il Fornitore non ottempera ai propri obblighi entro un ragionevole periodo di tempo indicato da ZIEHL-ABEGG, quest'ultima ha il diritto di eseguire le necessarie misure a spese e rischio del Fornitore – ferma restando la sua ulteriore responsabilità per difetti esistenti – o di organizzare la prestazione da parte di terzi. ZIEHL-ABEGG avrà anche il diritto di eliminare i difetti da sola a spese del Fornitore in caso di pericolo imminente o di particolare urgenza.
Il periodo limite per reclami relativi a difetti nei materiali è di 36 mesi, da calcolarsi a partire dalla data di trasferimento del rischio. In caso di ricambi, il periodo limite per i reclami per difetti nei materiali sarà di 36 mesi a partire dalla data di installazione o di messa in esercizio, ma terminerà al più tardi 4 anni dopo il trasferimento del rischio.

I reclami dovuti a difetti in un edificio o ad articoli che sono stati o sono di solito utilizzati per un edificio e ne hanno causato la difettosità hanno un periodo limite di 10 anni dalla consegna, secondo l'art. 1669 del C.C.

6. Per la componentistica oggetto di migliorie o per gli articoli sostituiti il periodo limite per i reclami per difetti nei materiali decorrerà dalla data dell'adempimento; se è stata concordata l'accettazione, il periodo limite decorrerà di nuovo dalla data di accettazione.
7. Il Fornitore assume costi e rischi relativi alla restituzione di articoli difettosi, nonché rifonderà i costi sostenuti dal Cliente a causa di tale difettosità (in particolare i costi di lavorazione, trasporto, infrastrutture, manodopera, personale e materiali). Il Fornitore manleva completamente Ziehl-Abegg da responsabilità del suo proprio produttore se e nella misura in cui tale responsabilità rientri comunque nell'area di rischio del Fornitore e tale responsabilità possa essere a lui ricondotta. La stessa disposizione vale anche se i reclami sorgano relativamente alla responsabilità del produttore secondo la legge di un paese straniero.
8. La responsabilità di Ziehl Abegg nella veste di acquirente non sarà in ogni caso più gravosa di quella del produttore.

Il Fornitore informerà l'Acquirente della propria qualifica di mero distributore oppure di produttore. Il Fornitore garantisce che il Cliente abbia, in termini di garanzia e diritti relativi a possibile difettosità (dei materiali e difetti legali) dei beni ordinati, una posizione legale equivalente a quella che sussisterebbe se avesse ordinato i beni direttamente dal Produttore. Pertanto, il Fornitore si dichiara responsabile di eventuali danni causati a terzi a causa della difettosità dei materiali nel caso in cui i difetti fossero già stati presenti al momento del trasferimento del rischio. Il Fornitore rinuncerà alle proprie pretese nei confronti del produttore o dei produttori laddove sussista una difettosità (difetti nei materiali e legali) dei beni e ciò possa essere di utilità al Cliente. Il Contraente garantisce in ogni caso che eventuali contestazioni non siano già state evase o escluse.

§ 9 Qualità, Responsabilità del prodotto

1. Il Fornitore è tenuto a garantire la miglior qualità dello stato dell'arte (in base a sistemi di gestione della qualità come DIN EN ISO 9000 e ss.) e a fornire a ZIEHL-ABEGG, su sua richiesta, prova di questa qualità. Inoltre, il Fornitore, se richiesto, deve anche stipulare con ZIEHL-ABEGG un contratto di garanzia qualità. ZIEHL-ABEGG si riserva il diritto di eseguire prove in loco per verificare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della qualità.

2. Ove il Fornitore sia responsabile per i difetti di un prodotto, egli è tenuto, a prima richiesta, a manlevare ZIEHL-ABEGG da pretese di terzi ove la causa possa essere attribuita alla sua sfera di gestione o alla sua organizzazione e ove il Fornitore sia responsabile nei confronti di terzi. Nell'ambito delle sue responsabilità per danni come sopra specificato, il Fornitore è anche tenuto a rimborsarci tutte le spese che potremmo sostenere per un'eventuale campagna di richiamo. ZIEHL-ABEGG, per quanto possibile, deve informare il Fornitore sul contenuto e sulle modalità di tali provvedimenti di richiamo e può ragionevolmente aspettarsi lo stesso – e permetterà al Fornitore di esprimere il suo parere in proposito. Tutte le altre pretese a norma di legge restano invariate. Il Fornitore si impegna a stipulare una assicurazione per responsabilità del prodotto con un idoneo livello di copertura del rischio di richiamo, in ogni caso con un massimale di almeno 5 milioni di euro per sinistro per danni a persone o cose su base forfettaria per la durata del presente contratto, ossia fino alla scadenza del periodo limite per i relativi difetti; dove tali richieste di risarcimento siano a carico di ZIEHL-ABEGG, tali condizioni rimarranno invariate. Il Fornitore, su richiesta di ZIEHL-ABEGG, deve immediatamente fornire alla stessa prova scritta che documenti la stipula e l'esistenza in corso di validità di tale assicurazione.
3. Si applica l'art. 8, segnatamente il paragrafo 3.

§ 10 Diritti di proprietà

1. Il Fornitore garantisce che tutti i beni oggetto di cessione siano esenti da diritti di proprietà di terzi e, in particolare, che la consegna e l'utilizzo dell'oggetto della consegna non violi brevetti, licenze, né altri diritti di proprietà di terzi.
2. Il Fornitore manleva e tiene indenne, a prima richiesta, ZIEHL-ABEGG e i relativi clienti da e contro pretese di terzi derivanti da violazione di diritti di proprietà ed è tenuto a sostenere tutti i costi relativi.
3. In ogni caso ZIEHL-ABEGG avrà il diritto, a spese del Fornitore, di ottenere il permesso per l'utilizzo degli articoli consegnati e servizi prestati da parte dei proprietari di diritto.
4. Il periodo limite per ogni pretesa relativa a difetti è di 5 anni dalla data di trasferimento del rischio.

§ 11 Responsabilità sociale e tutela dell'ambiente, Rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali da parte dei Fornitori, Business Partner Code of Conduct

1. Il Fornitore è tenuto a rispettare le leggi nazionali applicabili e tutti gli altri regolamenti emessi dalla legislazione comunitaria europea.

Il Fornitore si impegna, nell'ambito della propria responsabilità di azienda, a tutelare i diritti umani, a rispettare le leggi sul lavoro e a respingere ogni discriminazione e lavoro in schiavitù o lavoro minorile nella produzione dei prodotti e nella prestazione dei servizi, oltre che ad evitare tutti gli effetti avversi per l'uomo e il suo ambiente durante lo svolgimento delle sue attività.

Il Fornitore conferma che non tollererà alcuna forma di corruzione e che non ne commetterà egli stesso.

Il Fornitore è tenuto ad evitare di fare regalie al personale impiegato da ZIEHL-ABEGG; unica eccezione a questa regola possono essere piccoli presenti di valore modesto.

Ciò vale non solo nelle transazioni tra il Fornitore e ZIEHL-ABEGG, ma anche per gli altri collaboratori commerciali (tutta la filiera della fornitura, intermediari, personale, concorrenti ed enti pubblici).

2. ZIEHL-ABEGG può essere soggetta a responsabilità secondo l'art. 1676 del C.C. e l'art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, se e nella misura in cui il Fornitore o i suoi subfornitori non paghino o non paghino completamente il salario minimo. Il Fornitore deve dunque garantire pagherà e farà pagare ai suoi subfornitori almeno il salario minimo con tempestività e nella sua intera misura ai dipendenti in conformità alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali in vigore in ciascuno specifico caso. Qualora venissero presentate a ZIEHL-ABEGG richieste da parte di dipendenti del Fornitore o di un subfornitore in subappalto, indipendentemente dal livello del subappalto o dalla presenza di una garanzia personale afferente al pagamento del salario minimo tesa ad assicurare il rispetto delle suddette leggi, il Fornitore manleva fin da ora ZIEHL-ABEGG da tali pretese. L'art. 1203 C.C. resta invariato.

Inoltre, il Fornitore è responsabile nei confronti di ZIEHL-ABEGG per tutti i danni subiti da ZIEHL-ABEGG per il mancato rispetto da parte del Fornitore di quanto sopra contemplato. Se il Fornitore viola consapevolmente i suddetti obblighi ZIEHL-ABEGG ha il diritto di annullare il rapporto commerciale o i relativi singoli contratti senza preavviso.



3. La validità del Codice di Condotta dei Partner Commerciali (BPCoC) e l'obbligo di osservare i requisiti e gli obblighi specifici in esso disciplinati sono espressamente richiamati a titolo integrativo. Il BPCoC è disponibile nell'area download di ZIEHL-ABEGG all'indirizzo www.ziehl-abegg.com/it/servizi/download. Il fornitore sostiene ZIEHL-ABEGG nell'attuazione dei processi di due diligence prescritti dalla legge attraverso una partecipazione e un coinvolgimento attivi e veritieri. In particolare, per quanto riguarda le aspettative di ZIEHL-ABEGG in materia di diritti umani e ambiente espresse nel BPCoC, si applica quanto segue - sullo sfondo dell'attuazione degli obblighi di ZIEHL-ABEGG ai sensi della legge tedesca sulla due diligence aziendale nelle catene di fornitura:

- ZIEHL-ABEGG ha il diritto di richiedere, caso per caso, ulteriori informazioni in merito alla conformità alla legge e ai requisiti elencati nella BPCoC e di verificarne la conformità - al massimo una volta per anno solare, a meno che non vi sia un motivo giustificato per la verifica - previo avviso ed entro il normale orario di lavoro presso la sede del fornitore stesso o da parte di esperti esterni in conformità alle rispettive disposizioni di legge applicabili in loco. In ogni ispezione si terrà conto dei giustificati interessi di riservatezza del fornitore e i processi aziendali non dovranno essere compromessi per quanto possibile.
- Il fornitore è tenuto a garantire il rispetto dei principi e degli obblighi disciplinati nel BPCoC di ZIEHL-ABEGG attraverso i corrispondenti requisiti contrattuali nei confronti dei suoi fornitori diretti e a obbligarli a trasmettere l'obbligo di rispettare i principi lungo la catena di fornitura rilevante per ZIEHL-ABEGG ai loro fornitori diretti per la loro parte.
- Il fornitore dovrà progettare e implementare adeguate misure di formazione sulla conformità, in modo da fornire ai dirigenti e ai dipendenti della sua azienda un livello adeguato di conoscenza e comprensione dei principi regolati nel BPCoC di ZIEHL-ABEGG e delle leggi applicabili.
- Se il fornitore viola i principi e gli obblighi contenuti nel BPCoC in misura considerevole, ZIEHL-ABEGG ha il diritto - a prescindere da qualsiasi altro rimedio contrattuale - di interrompere il rapporto commerciale con il fornitore con un preavviso straordinario in conformità alle disposizioni di legge applicabili al rapporto contrattuale (in particolare per quanto riguarda la fissazione di scadenze e l'invio di avvertimenti). È a discrezione di ZIEHL-ABEGG astenersi dalla risoluzione e incaricare il fornitore di elaborare e attuare immediatamente un piano per porre fine alla violazione o ridurla al minimo e per evitare violazioni future. Durante il periodo di attuazione del piano, ZIEHL-ABEGG è libera di sospendere temporaneamente il rapporto commerciale.

§ 12 Disposizioni finali

1. Il Fornitore non ha il diritto, senza il nostro previo consenso scritto, di cedere il contratto, né parzialmente né nella sua interezza, a terzi e ciò vale anche per eventuali appalti assegnati a subappaltatori o subfornitori dal Fornitore.
2. Fermo restando quanto diversamente concordato, il luogo di adempimento dell'obbligo di consegna è l'indirizzo di inoltro o l'ufficio di inoltro da Ziehl Abegg indicato.
3. Se il Fornitore smette di effettuare i pagamenti, o deve essere nominato un amministratore fiduciario temporaneo per la procedura di fallimento o insolvenza per la gestione del suo patrimonio e ZIEHL-ABEGG ha il diritto di risolvere il contratto (in via straordinaria) parzialmente o del tutto.
4. La lingua del contratto deve essere l'italiano. Se le parti contraenti utilizzano un'altra lingua, prevarrà la versione in italiano.
5. Il foro competente per qualsiasi controversia è il tribunale che ha giurisdizione nelle nostre sedi commerciali. ZIEHL-ABEGG avrà comunque anche il diritto di promuovere azioni legali nel luogo in cui ha sede il Fornitore.
6. Per i rapporti contrattuali e gli altri rapporti tra le parti contraenti si applica la legge sostanziale italiana. L'applicabilità della legge delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale delle Merci è esclusa.
7. Le presenti Condizioni generali di Contratto sono redatte sia in lingua italiana che in lingua inglese. Per il caso di incertezza tra le due versioni, prevarrà la versione in lingua italiana.

The Royal League

